I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 426/86 DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 1986

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono state più volte modificate ; che i testi modificativi, dato il loro numero, la loro complessità e il fatto che sono pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa ; che è quindi opportuno procedere alla loro codificazione, effettuando nel contempo certe modifiche che sono auspicabili alla luce dell'esperienza acquisita ;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che quest'ultima deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere diverse forme a seconda dei prodotti ;

considerando che, per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli aventi importanza particolare nelle regioni mediterranee della Comunità, i prezzi alla produzione risultano assai superiori a quelli dei paesi terzi ; che è pertanto opportuno rendere più competitivi i prodotti comunitari adottando le misure necessarie perché possano essere venduti a prezzi concorrenziali rispetto a quelli praticati dai principali paesi terzi produttori ;

considerando che è opportuno istituire a tal fine un regime di aiuti alla produzione che permetta di fabbricare i prodotti in questione ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dal pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori di prodotti freschi ; che tale regime deve essere collegato ad un sistema di contratti che garantisca il regolare approvvigionamento delle industrie di trasformazione e un prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori ;

considerando che, date le cospicue disponibilità di materie prime e il grado di elasticità della capacità di trasformazione, la concessione di un aiuto alla produzione di ortofrutticoli trasformati rischia di provocare da un anno all'altro una notevole espansione di questa produzione ; che, onde evitare eventuali difficoltà di smercio dei prodotti trasformati, è opportuno prevedere la possibilità di limitare la concessione dell'aiuto ad una parte della produzione ;

considerando che, a motivo della connessione esistente tra i prezzi dei prodotti destinati al consumo allo stato fresco e i prezzi dei prodotti destinati alla trasformazione, è opportuno disporre che il prezzo minimo alla produzione venga determinato tenendo conto del prezzo di base degli ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco e della necessità di mantenere un adeguato equilibrio tra i vari sbocchi del prodotto fresco ;

considerando che, per alcuni prodotti destinati alla trasformazione e per i quali l'ammasso è possibile, è opportuno prevedere un adeguamento mensile dei prezzi minimi ;

considerando che l'importo dell'aiuto è destinato a compensare la differenza tra i prezzi alla produzione praticati nella Comunità e quelli praticati nei paesi terzi ; che occorre conseguentemente prevedere un calcolo che tenga conto segnatamente dell'incidenza dell'evoluzione del prezzo minimo e, se necessario, di un adeguamento forfettario degli altri costi ; che, per i prodotti per i quali viene fissato, il prezzo minimo all'importazione deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'aiuto ;

(1) Parere reso il 21 febbraio 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

considerando che per alucni prodotti, in particolare per quelli a base di pomodori, il peso dell'imballaggio rispetto al peso dei prodotti può variare considerevolmente ; che, per tale motivo, la concessione dell'aiuto al prodotto imballato può provocare distorsioni ingiustificate tra i vari trasformatori ; che, conseguentemente, è opportuno calcolare l'aiuto in funzione della materia prima impiegata ;

considerando che, per facilitare lo smaltimento dei prodotti trasformati e meglio adeguare la loro qualità alle esigenze del mercato, è opportuno prevedere la fissazione di norme di qualità comunitarie ; che, in attesa dell'adozione di tali norme, occorre subordinare la concessione dell'aiuto al rispetto delle norme nazionali in vigore ;

considerando che, per le uve secche, occorre tener conto del fatto che, secondo la normale prassi commerciale, parte del prodotto deve essere scartata per garantire che, sotto il profilo delle sue caratteristiche specifiche, il prodotto finito sia di qualità soddisfacente ; che, tenuto conto delle attuali caratteristiche del mercato delle uve secche e dei fichi secchi nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno prevedere un sistema d'acquisto limitato alla fine della campagna ;

considerando che è pertanto opportuno prevedere, nell'ambito del sistema, la concessione di un aiuto all'ammasso per gli organismi ammassatori, nonché la compensazione delle loro eventuali perdite in occasione della vendita dei prodotti che escono dall'ammasso ;

considerando che, ai fini di una migliore stabilità del mercato e onde facilitare il normale funzionamento del regime di aiuti, occorre instaurare per alcuni prodotti del settore importati dalla Comunità in forti quantitativi un meccanismo di prezzi minimi all'importazione abbinato ad un sistema di tasse di compensazione il quale ne garantisca il rispetto ;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere della Comunità diretto a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità ; che, in tale contesto, è opportuno prevedere che negli scambi con i paesi terzi siano vietate le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente ;

considerando che per quanto riguarda lo zucchero, il glucosio e lo sciroppo di glucosio, queste materie prime hanno una notevole incidenza diretta sul prezzo di costo di alcuni prodotti trasformati ; che è pertanto necessario armonizzare il regime degli scambi di questi ultimi prodotti con quelli previsti per lo zucchero e i cereali ;

considerando che, per i suddetti motivi, è opportuno disporre che all'elemento « zucchero » dei prodotti trasformati venga applicato un prelievo in condizioni analoghe a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2] ; che è opportuno applicare lo stesso onere all'importazione per gli elementi di glucosio e sciroppo di glucosio che, incorporati nei prodotti trasformati in questione, si sostituiscono allo zucchero ;

considerando che il metodo di calcolo seguito comporta frequenti modifiche del prelievo in causa ; che, tuttavia, tenuto conto del carattere speciale dei prodotti trasformati, è oportuno disporre che, per detti prodotti, il prelievo venga fissato soltanto una volta per trimestre ;

considerando che si devono adottare misure speciali qualora manchi uno degli elementi di calcolo necessari per la fissazione del prelievo ;

considerando che, per alcuni prodotti sensibili, occorre prevedere l'instaurazione di un regime di titoli d'importazione che, per il corretto funzionamento di tale regime, è d'uopo disporre che il rilascio dei titoli d'importazione sia abbinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno ad importare durante il periodo di validità dei titoli stessi ;

considerando che è parimenti opportuno prevedere, per gli zuccheri contenuti nei prodotti trasformati, una restituzione all'esportazione verso i paesi terzi, allo scopo di coprire la differenza tra i prezzi dello zucchero praticati all'esterno e all'interno della Comunità ; che, ai fini di tale regime, si dovrebbe tener conto del fatto che, per il glucosio e lo sciroppo di glucosio, la restituzione è fissata in conformità del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [3], modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3793/85 [4] ;

considerando che, per rendere possibile l'accesso dei prodotti trasformati senza aggiunta di zucchero ai mercati dei paesi terzi, si devono concedere restituzioni all'esportazione ; che, per i prodotti con aggiunta di zucchero, occorre limitare questa restituzione generale ai soli casi nei quali la restituzione prevista per gli zuccheri diversi contenuti nei prodotti non fosse sufficiente per consentire l'esportazione ;

considerando che, nell'interesse della stabilità delle transazioni commerciali, occorre prevedere che gli interessati abbiano la possibilità di ottenere la fissazione anticipata dell'importo dei prelievi e delle restituzioni ; che, ai fini di un'efficiente amministrazione, è opportuno istituire titoli di fissazione anticipata e prevedere che tali titoli nonché i certificati d'importazione siano accompagnati da una cauzione a garanzia dell'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo ;

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
[3] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[4] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.

considerando che, a complemento del sistema suindicato è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo corretto funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e, se la situazione del mercato lo richiede, il divieto totale o parziale di tale ricorso; che è inoltre necessario che la restituzione sia fissata in modo che i prodotti comunitari di base utilizzati dall'industria di trasformazione della Comunità per l'esportazione non siano svantaggiati da un regime di perfezionamento attivo, il quale inciterebbe tale industria ad accordare la preferenza all'importazione di prodotti di base prevenienti da paesi terzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento possono rivelarsi inadeguate, in circostanze eccezionali; che allo scopo di non lasciare, in tali casi, il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che possono derivarne, occorre far sì che la Comunità possa prendere rapidamente le misure che si rivelino necessarie;

considerando che l'instaurazione di un mercato unico sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli stati membri e di proibire quelli incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno istituire una procedura di stretta cooperazione tra gli stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che le spese che risultano agli stati membri dagli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3769/85 [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli si applica ai prodotti seguenti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
a) ex 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati, escluse le olive
ex 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato, escluse le olive
ex 07.04	Ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fettte oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate disidratate mediante essiccazione artificiale e al calore, non atte al consumo umano, ed escluse le olive
08.03 B	Fichi secchi
08.04 B	Uve secche
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante gas solforoso o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma inadatte al consumo in tale stato
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci da 08.01 a 08.05 incluso)
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
b) ex 13.03 B	Sostanze pectiche e pectinati
ex 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati e conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri, diversi dalle olive
ex 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico, diversi dalle olive
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, schiacciate, cristallizzate)
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole
ex 20.07	Succhi di frutta (esclusi i succhi e i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri

2. Le campagne di commercializzazione si estendono :

a) dal 10 maggio al 9 maggio per le ciliegie della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune ;

b) dal 1° luglio al 30 giugno per :
- i pomodori pelati, anche cotti, congelati, della sottovoce 07.02 B della tariffa doganale comune,
- i fiocchi di pomodori della sottovoce 07.04 B della tariffa doganale comune,
- i pomodori preparati o conservati della sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune,
- le pesche della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune,
- i succhi di pomodoro della voce 20.07 della tariffa doganale comune,
- i fichi secchi della sottovoce 08.03 B della tariffa doganale comune ;

c) dal 15 luglio al 14 luglio per le pere Williams della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune ;

d) dal 1° settembre al 31 agosto per :
- le uve secche della sottovoce 08.04 B della tariffa doganale comune,
- le prugne secche ottenute da susine da innesto essiccate della sottovoce 08.12 C della tariffa doganale comune.

Per gli altri prodotti, la campagna di commercializzazione è fissata, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 22. Secondo la stessa procedura possono essere decise eventuali modifiche della durata delle campagne specificata nel primo comma.

TITOLO 1

Aiuti alla produzione

Articolo 2

1. È istituito un regime di aiuti alla produzione per i prodotti di cui all'allegato I, parte A, ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare l'allegato I, Parte A, tenendo conto delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti in causa.

3. Qualora il potenziale della produzione comunitaria di uno dei prodotti indicati nel paragrafo 1 rischi di provocare un notevole squilibrio tra la produzione e le possibilità di smaltimento, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prendere le misure opportune, in particolare limitare la concessione dell'aiuto alla produzione a un quantitativo determinato. Tale quantitativo è fissato tenendo conto della produzione comunitaria media delle ultime campagne per le quali sono disponibili dati sicuri. Il quantitativo in causa può essere modificato in funzione dell'evoluzione delle possbilità di smaltimento del prodotto di cui trattasi.

Articolo 3

1. L'aiuto alla produzione è concesso al trasformatore che ha pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo almeno uguale al prezzo minimo, in virtù dei contratti stipulati tra, da un lato, i produttori o le loro associazioni o unioni riconosciute e, dall'altro, i trasformatori o le loro associazioni o unioni legalmente costituite nella Comunità.

2. Per quanto riguarda le uve secche di Corinto, il contratto di cui al paragrafo 1 deve essere abbinato ad una dichiarazione del produttore mediante la quale quest'ultimo s'impegna a non consegnare ad alcun trasformatore, ai fini della trasformazione in uve secche destinate alla vendita, un quantitativo almeno uguale ad una percentuale da stabilirsi dei quantitativi oggetto del contratto.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce la percentuale di cui al paragrafo 2.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 4

1. Fatte salve le misure prese in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base :

a) del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente,

b) dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli,

c) della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni.

2. Il prezzo minimo dell'uva sultanina, dell'uva secca di Corinto e dei fichi secchi valido all'inizio della campagna di commercializzazione è maggiorato ogni mese, a partire dal terzo mese della campagna, di un importo fisso corrispondente alle spese di magazzinaggio durante la restante durata della campagna di commercializzazione.

3. Il prezzo minimo è fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione.

4. Il prezzo minimo, le maggiorazioni mensili di cui al paragrafo 2, nonché le modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 5

1. L'importo dell'aiuto è fissato in modo da consentire lo smaltimento del prodotto comunitario. Fatte salve le misure prese in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, ai fini del calcolo dell'aiuto si tiene conto in particolare :

— dell'importo dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente, adeguato per tener conto dell'evoluzione del prezzo minimo di cui all'articolo 4, del prezzo dei paesi terzi e, se necessario, dell'evoluzione dei costi di trasformazione valutati forfettariamente ;

— eventualmente dei prezzi ai quali sono smerciati sul mercato della Comunità prodotti comunitari.

2. Tuttavia, l'elemento « prezzi dei paesi terzi » di cui al paragrafo 1 è sostituito :

— qualora il volume delle importazioni non consenta di considerare come rappresentativo il prezzo dei paesi terzi, da un prezzo determinato tenendo conto del prezzo sul mercato comunitario, dell'andamento di tale prezzo e delle possibilità di smercio sul mercato comunitario ;

— dal prezzo minimo all'importazione, qualora quest'ultimo sia fissato in virtù delle disposizioni dell'articolo 9.

3. L'aiuto è fissato per il prodotto trasformato peso netto. Il coefficiente che esprime il rapporto tra il peso della materia prima impiegata e il peso netto del prodotto trasformato viene stabilito forfettariamente.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali per l'applicazione del presente articolo.

5. L'importo dell'aiuto è fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna, secondo la procedura di cui all'articolo 22. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la stessa procedura.

Articolo 6

1. L'aiuto è versato ai trasformatori soltanto per i prodotti trasformati :

a) ottenuti da una materia prima per la quale l'interessato ha pagato almeno il prezzo minimo di cui all'articolo 4,

b) conformi ai requisiti di qualità minima comunitari da stabilirsi.

Sino all'entrata in vigore dei requisiti comunitari, i prodotti in causa devono essere conformi ai requisiti nazionali in vigore.

2. Per quanto concerne l'uva sultanina e l'uva secca di Corinto, l'aiuto è versato soltanto ai trasformatori che non hanno trasformato né trasformeranno, per essere destinato alla vendita, un quantitativo di sultanina e di uva di Corinto corrispondente ad una percentuale da stabilirsi dei quantitativi acquistati. L'aiuto non è versato per i quantitativi in causa.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le percentuali di cui al paragrafo 2.

4. I requisiti di qualità minima di cui al paragrafo 1, lettera b), nonché le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 7

1. Norme comuni di qualità possono essere fissate per i prodotti che figurano nell'allegato I, parte A, destinati al consumo nella Comunità o esportati verso i paesi terzi.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme di cui al paragrafo 1 e può decidere quali altri prodotti debbano essere oggetto di norme di qualità e adottare le relative norme.

Articolo 8

1. Gli organismi o le persone fisische o giuridiche riconosciuti dagli stati membri interessati, in appresso denominati « organismi ammassatori », acquistano, negli ultimi due mesi della campagna di commercializzazione, i quantitativi di uva sultanina, di uva secca di Corinto e di fichi secchi prodotti nella Comunità durante la campagna in corso, sempreché i prodotti rispondano a requisiti di qualità da determinare. Per quanto concerne l'uva sultanina e le uve secche di Corinto, gli acquisti si effettuano entro i limiti che possono essere fissati a norma dell'articolo 2, paragrafo 3.

Gli organismi ammassatori spagnolo e portoghese acquistano solamente prodotti ottenuti a partire dalla campagna di commercializzazione 1986/87.

2. Gli organismi ammassatori acquistano i quantitativi offerti al prezzo minimo valido all'inizio della campagna.

3. Per quanto concerne le uve secche di Corinto, si applica l'articolo 3, paragrafo 2.

4. Lo smaltimento dei prodotti acquistati dagli organismi ammassatori viene effettuato in condizioni che non compromettano l'equilibrio del mercato e che garantiscano l'uguaglianza di accesso ai prodotti da vendere, nonché l'uguaglianza di trattamento degli acquirenti.

Per i prodotti che non possono essere smaltiti in condizioni normali possono essere prese misure particolari.

5. Un aiuto all'ammasso è concesso agli organismi ammassatori per i quantitativi di prodotti che hanno acquistato e per l'effettiva durata del loro ammasso.

6. All'organismo ammassatore è concessa una compensazione finanziaria pari alla differenza fra il prezzo d'acquisto pagato dagli organismi ammassatori e il prezzo di vendita. Tale compensazione è diminuita degli eventuali utili risultanti dalla differenza tra prezzo d'acquisto e prezzo di vendita.

7. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali per l'applicazione del presente articolo.

8. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22.

TITOLO II

Scambi con i paesi terzi

Articolo 9

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, parte B, è fissato, per ogni campagna di commercializzazione un prezzo minimo all'importazione.

2. Il prezzo minimo all'importazione è fissato tenendo conto in particolare :

— del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,

— dei prezzi praticati sui mercati mondiali,

— della situazione sul mercato interno della Comunità,

— dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi.

3. Se il prezzo minimo all'importazione non è rispettato, è applicabile, oltre al dazio doganale, una tassa di compensazione calcolata sulla base dei prezzi praticati dai principali paesi terzi fornitori.

4. La tassa di compensazione non viene riscossa sulle importazioni dai paesi terzi che sono disposti a garantire, e sono in grado di farlo, che il prezzo all'importazione dei prodotti originari del loro territorio ed in provenienza dallo stesso non sia inferiore al prezzo minimo all'importazione e che sia evitata qualsiasi deviazione di traffico.

5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione :

— può decidere di modificare l'elenco dei prodotti per i quali è fissato un prezzo minimo all'importazione ;

— adotta le norme generali di applicazione del presente articolo, le quali possono in particolare prevedere un sistema di fissazione anticipata del prezzo minimo all'importazione.

6. Il prezzo minimo all'importazione, l'importo della tassa di compensazione e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 10

1. Oltre al dazio doganale, per i diversi zuccheri addizionati contenuti nei prodotti di cui agli allegati II e III si applica un prelievo all'importazione.

2. Si considera che i prodotti figuranti nell'allegato II contengano zucchero addizionati, il prelievo all'importazione per questi prodotti è pari al 2 % ad valorem del valore in dogana.

3. Per 100 kg netti di prodotti di cui all'allegato III, il prelievo all'importazione è pari alla differenza tra

a) la media dei prezzi d'entrata per un chilogrammo di zucchero bianco previsti per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza e

b) la media dei prezzi cif per un chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per la fissazione dei prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolata per un periodo costituito dai primi 15 giorni del mese che precede il trimestre per il quale è fissata la differenza e i due mesi immediatamente precedenti, tale differenza è moltiplicata per la cifra indicata per il prodotto in causa nella colonna (1) dell'allegato III.

Non si applica alcun prelievo se l'ammontare di cui alla lettera b) è più elevato di quello di cui alla lettera a).

4. La differenza di cui al paragrafo 3 è fissata dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile.

5. In caso di modifica, nel corso di un trimestre, del prezzo d'entrata di cui al paragrafo 3, lettera a), il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide sull'opportunità di modificare la differenza e stabilisce le eventuali misure da prendere a tal fine.

6. Quando uno dei dati da prendere in considerazione per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 3 non sia noto il 15 del mese che precede il trimestre per il quale deve essere determinata la differenza, la Commissione procede al calcolo della differenza prendendo in considerazione, invece dell'elemento di calcolo mancante, quello sul quale si era basata per calcolare la differenza applicabile durante il trimestre in corso.

Al più tardi il sedicesimo giorno successivo alla data in cui è venuta a conoscenza del dato mancante, la Commissione fissa e rende applicabile una differenza rettificata.

Tuttavia, se essa viene a conoscenza di tale dato soltanto dopo l'inizio dell'ultimo mese del trimestre considerato, la rettifica della differenza non ha luogo.

7. Per « tenore di zuccheri addizionati » dei prodotti di cui all'allegato III si intende la cifra risultante dall'impiego di un rifrattometro moltiplicata per 0,93, nel caso dei prodotti della voce 20.06 della tariffa doganale comune e per 0,95, nel caso degli altri prodotti, diminuita della cifra indicata per il prodotto in causa nella colonna (2) dell'allegato III.

8. In deroga al disposto del paragrafo 3, il prelievo all'importazione per 100 kg netti è pari :

a) se il tenore di zuccheri addizionati per 100 kg peso netto di un prodotto è superiore di almeno 3 kg al tenore espresso dalla cifra che figura nella colonna (1) dell'allegato III, alla differenza di cui al paragrafo 4 moltiplicata per una cifra che rappresenta il tenore di zuccheri addizionati ;

b) se il tenore di zuccheri addizionati per 100 kg peso netto di un prodotto è inferiore di almeno 2 kg al tenore espresso dalla cifra che figura nella colonna (1) dell'allegato III, dell'allegato III, alla differenza di cui al paragrafo 4 moltiplicata per un cifra che rappresenta il tenore di zuccheri addizionati.

Le disposizioni della lettera b) si applicano soltanto a richiesta dell'importatore e se i prodotti sono accompagnati da una dichiarazione dell'importatore stesso indicante il tenore di zuccheri addizionati stabilito secondo il metodo di cui al paragrafo 7.

9. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare gli allegati II e III.

10. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 11

1. Una restituzione è concessa per consentire l'esportazione verso i paesi terzi di :

— zucchero bianco e zucchero greggio della voce 17.01 della tariffa doganale comune,

— glucosio e sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B I e 17.02 B II della tariffa doganale comune,

— isoglucosio della sottovoce 17.02 D I della tariffa doganale comune,

— sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero della sottovoce 17.02 D II della tariffa doganale comune

incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b).

La restituzione è concessa su richiesta dell'interessato.

2. Per 100 kg netti di prodotto esportato, l'importo della restituzione è pari :

— nel caso dello zucchero greggio, dello zucchero bianco e degli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero, all'importo della restituzione per 1 kg di saccarosio fissato in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e delle relative disposizioni di applicazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, moltiplicato per una cifra che esprime il quantitativo di saccarosio impiegato per produrre 100 kg netti di prodotto finito ;

— nel caso dell'isoglucosio, all'importo della restituzione fissato per 1 kg di sostanza secca in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e delle relative disposizioni di applicazione, moltiplicato per una cifra che esprime il quantitativo di sostanza secca contenuto nell'isoglucosio impiegato per produrre 100 kg netti di prodotto finito ;

— nel caso del glucosio e dello sciroppo di glucosio, all'importo delle restituzioni per 1 chilogrammo fissato per ciascuno di tali prodotti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e delle relative disposizioni di applicazione, moltiplicato per una cifra che esprime il quantitativo di glucosio o di sciroppo di glucosio impiegato per la produzione di 100 kg netti di prodotto finito.

3. Per poter beneficiare della restituzione i prodotti devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di saccarosio, di isoglucosio, di glucosio e di sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti stessi.

La veridicità della dichiarazione di cui al primo comma è soggetta al controllo delle autorità competenti dello stato membro interessato.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 12

1. Entro i limiti necessari per consentire esportazioni economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1 senza aggiunta di zucchero, sulla base dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra detti prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è identica per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo l'uso o la destinazione.

La restituzione è concessa su richiesta dell'interessato.

La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 22.

In caso di necessità, la Commissione, a richiesta di uno stato membro o di propria iniziativa, può modificare la restituzione nell'intervallo.

3. Qualora la restituzione fissata a norma dell'articolo 11 risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), a tali prodotti si applicano le disposizioni del presente articolo anziché quelle dell'articolo 11.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni e definisce i criteri per la fissazione del loro ammontare.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 13

1. Il prelievo di cui all'articolo 10 e le restituzioni di cui agli articoli 11 e 12 sono quelli applicabili il giorno dell'importazione o dell'esportazione.

2. Tuttavia, il prelievo di cui all'articolo 10 o la restituzione di cui all'articolo 11 applicabile il giorno della presentazione della domanda di titolo di fissazione anticipata, è applicato, su richiesta dell'interessato da presentare contemporaneamente alla domanda di titolo, ad un'operazione effettuata durante il periodo di validità del titolo. Il prelievo è modificato in funzione del prezzo d'entrata dello zucchero bianco in vigore il giorno dell'importazione.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che il regime previsto al paragrafo 2 applichi anche alle restituzioni di cui all'articolo 12.

4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22.

5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure da applicare in caso di circostanze eccezionali.

6. Qualora l'esame della situazione del mercato riveli l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata del prelievo o della restituzione, o qualora tali difficoltà rischino di manifestarsi, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 22, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso d'estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo di importazione, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione, sono irricevibili.

Articolo 14

1. Il beneficio del regime di fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni di cui all'articolo 13 è subordinato alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata, rilasciato dagli stati membri a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità oppure, per i prodotti elencati nell'allegato IV, sono subordinate alla presentazione della licenza d'importazione di cui all'articolo 15 recante un riferimento alla difissazione anticipata.

2. Il titolo di fissazione anticipata è valido per tutta la Comunità.

Il rilascio dei titoli di fissazione anticipata è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisce l'impegno ad importare o ad esportare durante il periodo di validità del titolo e che viene incamerata totalmente o parzialmente se l'operazione non è realizzata nel periodo suddetto, o è realizzata solo in parte.

3. Il periodo di validità dei titoli di fissazione anticipata, l'importo della cauzione e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 15

1. Ogni importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato IV è soggetta alla presentazione di una licenza d'importazione, che viene rilasciata dagli stati membri a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Se il prelievo di cui all'articolo 10, paragrafo 3 è fissato in anticipo, la fissazione anticipata deve essere menzionata nella licenza.

La licenza è valida per tutta la Comunità.

2. Il rilascio della licenza d'importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca che l'importazione verrà effettuata durante il periodo di validità della licenza, la cauzione è interamente o parzialmente incamerata, tranne per causa di forza maggiore, se entro tale periodo l'importazione non ha avuto luogo o è stata realizzata solo in parte.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di modificare l'allegato IV.

4. Il periodo di validità delle licenze e le altre modalità d'applicazione del presente articolo, le quali possono stabilire, in particolare, un termine di rilascio delle licenze, vengono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 16

Nella misura necessaria al buon funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati nei settori dei cereali, dello zucchero e degli ortofrutticoli, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere interamente o parzialmente, in casi specifici, il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo

— per i prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e

— per gli ortofrutticoli

che sono impiegati nella fabbricazione dei prodotti elencati all'articolo 1.

Articolo 17

1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono applicabili le norme generali d'interpretazione e le norme particolari di applicazione delle tariffa doganale comune ; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è incorporata nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, negli scambi con i paesi terzi sono vietate :

— la riscossione di qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, e

— l'applicazione di qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

3. Tuttavia, per i succhi di agrumi della voce ex 20.07 della tariffa doganale comune, esclusi i succhi di pompelmi, gli stati membri possono mantenere — senza renderle comunque più restrittive — le misure applicabili al 1° gennaio 1975 in materia d'importazione di detti prodotti originari dei paesi terzi.

4. I prodotti a base di patate di cui all'articolo 1 non rientrano nella sfera di applicazione del paragrafo 2.

Articolo 18

1. Se, nella Comunità, il mercato di uno o più prodotti fra quelli cui si riferisce l'articolo 1 subisce o rischia di subire, in conseguenza d'importazioni o di esportazioni, gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi, possono essere applicate misure adeguate finché la perturbazione o il rischio della medesima non siano scomparsi.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti nei quali gli stati membri possono prendere provvedimenti cautelativi.

2. Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione decide, su richiesta di uno stato membro o di propria iniziativa, le misure necessarie che vengono comunicate agli stati membri e sono immediatamente applicabili.

La decisione della Commissione su richiesta di uno stato membro deve essere adottata nelle ventiquattro ore successive alla ricezione della domanda.

3. Ogni stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento preso dalla Commissione nel termine di tre giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui ne ha ricevuto comunicazione. Il Consiglio si riunisce immediatamente. Esso può modificare o annullare il provvedimento in questione deliberando a maggioranza qualificata.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 19

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 20

Gli stati membri e la Commmissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 21

1. È istituito un comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti degli stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel comitato ai voti degli stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 22

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo sia su richiesta del rappresentante di uno stato membro.

2. Il presidente presenta un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 23

Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta di un rappresentante di uno stato membro.

Articolo 24

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi definiti agli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 25

1. Il regolamento (CEE) n. 516/77 [1] è abrogato.

2. I richiami al regolamento (CEE) n. 516/77 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

Per i richiami agli articoli del predetto regolamento vale la tabella di concordanza che figura nell'allegato V.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

ALLEGATO I

PARTE A

Prodotti di cui agli articoli 2 e 7

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 08.04 B	Uva sultanina e uva secca di Corinto
ex 07.02 B	Pomodori pelati, interi o non interi, allo stato congelato
ex 07.04 B	Fiocchi di pomodori
08.03 B	Fichi secchi
ex 08.12 C	Prugne secche ottenute da susine da innesto essiccate
ex 20.02 C	Pomodori pelati, interi o non interi
ex 20.02 C	Concentrati di pomodori
ex 20.02 C	Succhi di pomodori (compresa la passata)
ex 20.06 B II	Pesche sciroppate
ex 20.06 B II	Pere Williams sciroppate
ex 20.06 B II	Ciliegie sciroppate
ex 20.07	Succhi di pomodori

PARTE B

Prodotti di cui all'articolo 9

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
08.04 B	Uve secche

ALLEGATO II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :
	B. altre :
	I. con aggiunta di alcole :
	d) Pesche, pere e albicocche, in imballagi immediati di contenuto netto :
	1. di più di 1 kg :
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :
	11. con titolo alcolometrico massico effettivo non superiore a 11,85 % mas
	e) altre frutta :
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :
	aa) con titolo alcolometrico massico effettivo non superiore a 11,85 mas
	f) Miscugli di frutta :
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :
	aa) con titolo alcolometrico massico non superiore a 11,85 % mas
	II. senza aggiunta di alcole :
	a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg :
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma) ; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi
	4. Uve
	5. Ananassi :
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %
	6. Pere :
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
	7. Pesche e albicocche :
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
	8. Altre frutta
	9. Miscugli di frutta
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno :
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma) ; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi
	4. Uve
	5. Ananassi :
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %
	6. Pere :
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %
	7. Pesche e albicocche :
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %
	8. Altre frutta
	9. Miscugli di frutta

ALLEGATO III

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(1)	(2)
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri :		
	A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20	13
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate) :		
	B. altre :		
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	57	13
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :		
	A. Puree e paste di marroni :		
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	47	13
	B. Marmellate di agrumi :		
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	55	13
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %	10	13
	C. altre :		
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % :		
	b) altre	55	13
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %	10	13
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :		
	B. altre :		
	I. con aggiunta di alcole :		
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto :		
	1. di più di 1 kg :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	6	13
	2. di 1 kg o meno :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	6	13
	c) Uve :		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	9	13
	d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto :		
	I. di più di 1 kg :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :		
	22. altre	10	9
	2. di 1 kg o meno :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	10	9
	e) altre frutta :		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :		
	bb) altre	10	9
	f) Miscugli di frutta :		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :		
	bb) altre	10	9

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(1)	(2)
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :		
	A. di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C :		
	II. di mele o di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere :		
	b) altri :		
	— succhi di mele	49	11
	— succhi di pere e miscugli di succhi di mele e di succhi di pere	49	13
	III. altri :		
	b) altri :		
	— succhi di limoni e succhi di pomodori	49	3
	— altri succhi di frutta e ortaggi, compresi i miscugli di succhi	49	13
	B. di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C :		
	I. Succhi di uve, di mele, di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere :		
	b) di valore uguale o inferiore a 18 ECU per 100 kg peso netto :		
	2. di mele :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	49	11
	3. di pere :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	49	13
	4. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	49	13
	II. altri :		
	b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :		
	1. di arance :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	49	13
	2. di pompelmi e di pomeli :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	49	13
	3. di limoni :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	49	3
	4. di altri agrumi :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	49	13
	5. di ananassi :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	49	13
	7. di altre frutta e ortaggi :		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	49	13
	8. Miscugli :		
	aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi :		
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	49	13
	bb) altri :		
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	49	13

ALLEGATO IV

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 07.02 B	Pomodori pelati, congelati
ex 07.03 E	Funghi
ex 07.04 B	Fiocchi di pomodori
08.03 B	Fichi secchi
08.04 B	Uve secche
ex 08.10 A	Lamponi e fragole, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zuccheri
ex 08.10 D	Ciliegie, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri
ex 08.11 E	Lamponi, fragole e ciliegie temporaneamente conservati
08.12 C	Prugne secche
ex 20.01 C	Funghi preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
20.02 C	Pomodori preparati o conservati
20.02 G	Piselli e fagiolini preparati o conservati
ex 20.03	Lamponi, fragole e ciliegie congelati, con aggiunta di zuccheri
ex 20.05 C I b), C II e C III	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :
	— di lamponi e di fragole
ex 20.06 B II a) 7 B II b) 7 aa) 11 B II b) 7 bb) 11	Pesche preparate o conservate
ex 20.06 B II a) 7 B II b) 7 aa) 22 B II c) 7 bb) 22 B II c) 1 aa) B II c) 2 bb)	Albicocche preparate o conservate
ex 20.06 B II a) 8 B II b) 8 B II c) 1 dd) B II c) 2 bb)	Lamponi, fragole e ciliegie preparati o conservati
ex 20.06 B II a) 6 B II b) 6 B II c) 1 cc) B II c) 2 aa)	Pere preparate o conservate
20.07 B II a) 5 B II b) 6	Succhi di pomodori

ALLEGATO V

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 516/77	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 10
Articolo 2 bis	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 3	Articolo 2
Articolo 3 bis	Articolo 3
Articolo 3 ter	Articolo 4
Articolo 3 quater	Articolo 5
Articolo 3 quinquies	Articolo 6
Articolo 3 sexties	Articolo 7
Articolo 4	Articolo 8
Articolo 4 bis	Articolo 9
Articolo 5	Articolo 11
Articolo 6	Articolo 12
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 8, ultimo comma
Articolo 8	Articolo 13
Articolo 9	Articolo 14
Articolo 10	Articolo 15
Articolo 11	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 12	Articolo 16
Articolo 13	Articolo 17
Articolo 14	Articolo 18
Articolo 17	Articolo 19
Articolo 18	Articolo 20
Articolo 19	Articolo 21
Articolo 20	Articolo 22
Articolo 21	Articolo 23
Articolo 22	Articolo 24
Allegato I, parte I	Allegato II
Allegato I, parte II	Allegato III
Allegato I bis	Allegato I
Allegato II	Allegato IV
Allegato IV	Allegato V